



ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	{ Roma	L.	11	21 40
	{ Per tutto il Regno	"	13	25 48
Giornale senza Rendiconti.....	{ Roma	"	9	17 32
	{ Per tutto il Regno	"	10	19 36
Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.				

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 80 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 34, piano 1°.

LEGGI, DECRETI, REGOLAMENTO E CAPITOLI NORMALI per la riscossione delle imposte dirette

Leggi 20 aprile 1871, n. 192, 30 dicembre 1876, n. 3591, 2 aprile 1882, n. 674 — R. decreto 14 maggio 1882, n. 738 — Regolamento per la esecuzione della legge 14 maggio 1882 — R. decreto che stabilisce le norme per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali — Decreto Ministeriale che approva i capitoli normali — Tabella delle spese per gli atti esecutivi.

Un volume di pag. 112 in-8° — Prezzo L. 1 franco di porto

Richieste e vaglia alla Ditta Eredi Botta in Roma.

PARTE UFFICIALE

LEGGE E DECRETI

Il N. 874 (Serie 3°) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

CAPO I. — *Attribuzione e servizio del Genio civile.*

Art. 1. Il corpo Reale del Genio civile, con dipendenza dal Ministero dei Lavori Pubblici, attende all'esercizio delle attribuzioni, e compie le funzioni che gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche.

Art. 2. In ogni capoluogo di provincia è stabilito un *ufficio del Genio civile*.

Da esso dipendono gli uffici distaccati che all'occorrenza fossero istituiti.

Art. 3. Per la sorveglianza dell'esercizio di ciascuna rete di ferrovie possono essere istituiti appositi uffici del Genio civile.

Art. 4. Per servizi speciali o per importanti lavori straordinari possono essere istituiti uffici provinciali o interprovinciali.

Art. 5. L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo del Genio civile è esercitata dal Ministero dei Lavori Pubblici per mezzo degli ispettori del corpo stesso.

A questo fine, oltre le ispezioni speciali, sono costituiti, per Reale decreto, Circoli di ispezione.

A ciascun Circolo il Ministro destina annualmente un ispettore.

Art. 6. Presso il Ministero dei Lavori Pubblici è costituito, con gli ispettori del Genio civile in servizio attivo, il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici.

Al Consiglio superiore possono essere aggregati, quali consiglieri straordinari, cinque ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

I consiglieri straordinari sono nominati per Reale decreto; durano in carica per due anni, e possono essere rinominati.

Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennità giornaliera, che sarà fissata dal regolamento.

Art. 7. Il Consiglio superiore dà parere sugli affari sottoposti al suo esame. Esso delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per Sezioni o per Comitati.

I consiglieri straordinari intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti.

Art. 8. Le sezioni del Consiglio superiore sono tre:

- I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;
- II. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime;
- III. Delle opere ferroviarie.

Ogni sezione è divisa in Comitati.

Ai Comitati possono essere aggregati ingegneri capi di prima classe con voto deliberativo.

Ogni affare è sempre trattato dalla Sezione o Comitato cui spetta.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale.

È sempre in facoltà del Ministro dei Lavori Pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

Art. 9. Per Reale decreto è stabilito il numero degli ispettori per ciascuna Sezione.

È pur fatta per Reale decreto la distribuzione dei consiglieri nelle Sezioni; e per decreto Ministeriale quella dei consiglieri nei Comitati.

Art. 10. A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero degli ispettori ed ingegneri capi che compongono il Consiglio, la Sezione o il Comitato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; deciderà il voto del presidente in caso di parità.

Art. 11. Il presidente del Consiglio superiore è un ispettore di prima classe, nominato per decreto Reale; dura in ufficio due anni, ed è rieleggibile.

Le stesse norme sono applicabili ai presidenti delle Sezioni.

Art. 12. È segretario capo del Consiglio superiore un ingegnere capo del Genio civile, dal quale dipende tutto il personale addetto alla segreteria del Consiglio.

Il segretario di ciascuna Sezione è un ingegnere capo od un ingegnere ordinario di 1^a classe.

I segretari con grado di ingegnere capo possono riferire senza voto deliberativo.

Art. 13. Alle adunanze generali, ed a quelle delle Sezioni del Consiglio superiore, il Ministro può delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattarsi. Intervenendo personalmente, il Ministro presiede l'adunanza.

Art. 14. Un regolamento approvato per Reale decreto, stabilisce le norme per le ispezioni ordinarie di Circolo e per le speciali, per l'ordinamento interno del Consiglio superiore, e per gli uffici del Genio civile.

CAPO II. — *Gradi, classi, stipendi e indennità del personale.*

Art. 15. Il personale tecnico del Genio civile si distingue in personale superiore, ed in personale subalterno a dipendenza del primo.

Art. 16. I gradi del personale superiore sono i seguenti: *ispettore, ingegnere capo, ingegnere ordinario, ingegnere allievo.*

Vi sono due classi di ispettori, due di ingegneri capi, tre di ingegneri ordinari, ed una di ingegneri allievi.

Art. 17. I gradi del personale subalterno sono quelli di *aiutante* e di *aiutante allievo*. Vi sono tre classi di aiutanti ed una di allievi.

Art. 18. Per i servizi di archivio, di copiatura ed altro, sono addeetti agli uffici del Genio civile *ufficiali d'ordine* distinti in tre classi.

Art. 19. Per la custodia e la manutenzione delle strade nazionali, delle opere idrauliche di 1^a e 2^a categoria, e per il servizio delle bonifiche e dei porti e fari, il corpo del Genio civile ha sotto la sua dipendenza un personale locale di cantonieri e custodi, ordinati a norma dei regolamenti propri di ciascun servizio, da emanarsi per decreto Reale.

Art. 20. Gli ufficiali del Genio civile, provvisti di stipendio non superiore a lire 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nel medesimo grado e classe, senza però poter mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti di prima classe con gli aumenti sessennali può arrivare sino a lire 3500, e quello degli impiegati d'ordine, pure di prima classe, sino a lire 2400.

Art. 21. Agli ufficiali del Genio civile, che per ragione di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinaria residenza, spettano le seguenti indennità giornaliere e di viaggio:

	INDENNITÀ	
	giornaliere	di viaggio per chilometro
Ispettori	L. 15	> 0 40
Ingegneri capi	> 9	> 0 30
Ingegneri ordinari ed allievi	> 7 50	0 30
Aiutanti ed aiutanti allievi	> 6	> 0 25

L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata, quanto per il ritorno.

Per le percorrenze di due chilometri dalla residenza non compete alcuna indennità; per quelle da 2 a 4 chilometri compete la metà dell'indennità giornaliera; per quelle da 4 a 10 chilometri compete la indennità chilometrica, e metà della indennità giornaliera.

Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori ed ingegneri capi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un

biglietto di prima classe, ed agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

Sui piroscafi è corrisposto invece il biglietto di prima classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.

Tanto nei viaggi sulle ferrovie, come per quelli sui piroscafi, è tenuto conto delle riduzioni che fossero convenute a favore degli impiegati governativi e dei biglietti di libera circolazione, di cui taluni fossero muniti. L'aumento del decimo, di cui sopra, sarà in ogni caso calcolato sul prezzo intero.

Art. 22. Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di lire 500, ed hanno diritto alle diarie, indennità e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado di ingegnere capo.

Art. 23. Gli ufficiali del Genio civile, incaricati di studi e rilievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbano fare visite pressochè giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di 4 chilometri dalla loro residenza, godono delle seguenti indennità mensili, in sostituzione di quelle giornaliere dell'articolo 21:

Ispettori	L. 250
Ingegneri capi	> 150
Ingegneri ordinari ed allievi	> 120
Aiutanti ed aiutanti allievi	> 100
Ufficiali d'ordine	> 40

Art. 24. Gli ufficiali chiamati al Ministero, esclusi gli ispettori e gli ufficiali inviati in missione temporanea presso altri uffici del Regno, godono per il primo mese le indennità di cui all'art. 21, e per il tempo successivo tre quarti della indennità mensile di cui all'articolo 23.

Art. 25. La indennità mensile di cui agli articoli 23 e 24 può essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrità di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto Ministeriale che assegna l'indennità stessa.

Art. 26. Sono determinate, caso per caso, con decreto Ministeriale le indennità di viaggio e di missione da corrispondersi agli ufficiali del Genio civile inviati all'estero per ragioni di servizio o di studio.

Art. 27. Per le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre d'ufficio sono fissate annualmente dal Ministero, secondo l'importanza del relativo servizio, le indennità da corrispondersi agli ufficiali preposti ad uffici centrali e distaccati, sì ordinari che speciali.

Per gli ispettori membri del Consiglio superiore l'indennità per spese d'ufficio è fissata annualmente in lire 1000.

Al presidente del Consiglio superiore è invece corrisposta una annua indennità di lire 2000, e quella di lire 1500 per ciascun presidente di sezione e per gli ispettori incaricati delle funzioni di direttore generale.

Art. 28. Ai locali ed all'acquisto e manutenzione della mobilia per gli uffici si provvede a spese dell'Amministrazione.

CAPO. III. — *Ruolo del personale.*

Art. 29. Il ruolo del personale del Genio civile è stabilito come segue:

Personale superiore:

Ispettori di 1 ^a classe	15
Id. di 2 ^a classe.	15
Ingegneri capi di 1 ^a classe.	50
Id. di 2 ^a classe.	50

Ingegneri ordinari di 1 ^a classe	160
Id. id. di 2 ^a classe	160
Id. id. di 3 ^a classe	100
Ingegneri allievi	80

Totale del personale superiore. 630

Personale subalterno:

Aiutanti di 1 ^a classe.	300
Id. di 2 ^a classe.	300
Id. di 3 ^a classe.	300
Aiutanti allievi	200

Totale del personale subalterno. 1100

Personale d'ordine:

Ufficiali d'ordine di 1 ^a classe	100
Id. di 2 ^a classe	100
Id. di 3 ^a classe	50

Totale del personale d'ordine. 250

Art. 30. Per la sorveglianza locale dei lavori è addetto agli uffici del Genio civile un personale di *assistenti*, da assumersi in servizio a seconda dei bisogni e da pagarsi sul fondo delle opere.

Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, con decreto ministeriale possono essere posti a disposizione degli uffici *aiuti provvisori* per un determinato lavoro di tavolino o di campagna. Questo personale avventizio non potrà in nessun caso coprire posti superiori al grado di aiutante, o di ingegnere allievo.

Gli *assistenti* ed *aiuti provvisori* possono essere traslocati da un ufficio ad un altro, e sono licenziati quando, a giudizio dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

L'Amministrazione inoltre non prende verun impegno circa la durata di servizio di questo personale provvisorio.

CAPO IV. — Norme per l'ammissione e per l'avanzamento del personale.

Art. 31. La prima nomina e le promozioni di grado e classe del personale superiore e subalterno del Genio civile, non che le nomine degli ufficiali d'ordine, sono fatte per decreto Reale.

Le promozioni degli ufficiali d'ordine, nonché le nomine e promozioni degli inservienti, sono fatte per decreto Ministeriale.

Non si fanno ammissioni, se non nell'ultimo grado e classe di ciascuna categoria.

Art. 32. Nel corpo del Genio civile potranno essere ammessi, in soprannumero, pel grado d'ingegneri capi, ingegneri od architetti segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

Tali ammissioni non supereranno il venticinquesimo dei posti stabiliti dal ruolo normale pel grado corrispondente; e saranno sempre fatte col voto favorevole di due terzi dei componenti il Comitato, di cui all'art. 40.

Potranno egualmente essere assunti in servizio provvisorio, per opere speciali e per un tempo determinato, ingegneri ed architetti distinti, sentito il parere del Comitato del personale.

I loro emolumenti saranno pareggiati a quelli del Genio civile nei gradi corrispondenti che loro verranno assegnati.

Art. 33. I posti d'ingegnere allievo sono conferiti, in seguito a regolare esame di concorso, ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione o negli Istituti tecnici superiori, e che non hanno superato il 30° anno di età. Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

Art. 34. I posti di aiutante allievo e di ufficiale d'ordine di 3^a classe sono conferiti per esame, al quale non possono presentarsi i rimandati in due prove successive.

Per essere ammessi agli esami di aiutante allievo i candidati

devono presentare almeno la patente di perito-agrimensore o di architetto, rilasciata da Istituti tecnici o di belle arti, e non aver compiuto il 30° anno d'età.

Art. 35. Per l'ammissione ai posti d'ufficiale d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, nè si deve aver compiuto il 25° anno di età, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 luglio 1881, n. 341 (Serie 3^a); per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, questo limite di età sarà aumentato di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.

Art. 36. Le promozioni hanno luogo soltanto nell'ordine progressivo di grado e di classe.

Le promozioni di grado non possono ottenersi se non dopo tre anni di servizio nella classe più elevata del grado precedente; quelle di classe, se non dopo aver servito due anni nella classe precedente.

Art. 37. Le promozioni ai gradi d'ingegnere capo e d'ispettore sono fatte esclusivamente per merito.

Le altre promozioni hanno luogo per quattro quinti in ordine d'anzianità, e per un quinto per merito.

Non concorre alle promozioni per anzianità chi ha raggiunto il limite di età e di servizio, che a termini della legge 14 aprile 1864, n. 1731, conferisce il diritto di collocamento a riposo.

Art. 38. Il ruolo di anzianità del personale tecnico del Genio civile, approvato dal Ministro dei Lavori Pubblici, è pubblicato ogni anno.

Art. 39. Gli aiutanti di prima classe, con grado accademico di ingegnere, possono concorrere, per merito, al decimo dei posti di ingegnere di terza classe, quando abbiano dieci anni almeno di servizio.

Art. 40. Per tutti i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, di cui nella presente legge, è istituito Comitato con voto consultivo, presieduto dal Ministro e composto del segretario generale, del presidente del Consiglio superiore, dei presidenti di Sezione, dei direttori generali e degli ispettori di Circolo.

Art. 41. Un regolamento approvato con Reale decreto stabilirà i programmi, le norme e le condizioni di ammissione, i criteri per le promozioni per merito, le norme per le deliberazioni del Comitato del personale, nonché le condizioni secondo le quali potranno assumersi gli impiegati temporanei di cui gli articoli 30 e 32.

CAPO V. — Incarichi estranei al servizio del Genio civile.

Art. 42. Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di società, di provincie, comuni e altri corpi morali, nè accettare delegazioni dai Tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Eguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.

TITOLO SECONDO.

CAPO VI. — Disposizioni transitorie.

Art. 43. Il ruolo del personale, contemplato dalla presente legge, sarà formato colle norme degli articoli seguenti, udito il parere del Comitato per il personale.

Nella formazione del nuovo ruolo avranno, pei diversi gradi e per le diverse classi, la precedenza gli ufficiali appartenenti al corpo Reale del Genio civile.

Questo ruolo avrà il suo pieno effetto entro tre anni dalla pubblicazione della legge.

Art. 44. Gli ufficiali che abbiano appartenuto al Genio civile, e che attualmente si trovino in servizio straordinario, potranno essere nominati con grado corrispondente a quello che avevano nel corpo e con l'anzianità relativa, purchè ne siano giudicati meritevoli dal Comitato per il personale.

Art. 45. I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico d'ingegnere o titolo

equivalente, potranno essere nominati anche ingegneri capi di 1^a classe.

Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianità rispettiva:

Ingegneri capi di 2^a classe od ordinari di 1^a, se hanno superato l'esame di promozione al grado di sottocommissario tecnico;

Ingegneri ordinari di 2^a o di 3^a classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di ingegnere di locomozione e manutenzione;

Ingegneri allievi, se hanno superato solamente quello per ingegneri allievi nel Genio civile.

Il titolo equivalente, di cui al presente e ai successivi articoli, deve essere riconosciuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 46. Gli aiutanti del Genio civile al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali abbiano grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e ne siano giudicati meritevoli, potranno essere nominati ingegneri ordinari di 3^a classe.

Questa disposizione è applicabile agli ingegneri straordinari con diploma di ingegnere o titolo equivalente, al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali coprano attualmente con lode posti di caposezione effettivo, sottodirettore od altro, di grado superiore od assimilabile. Tale facoltà transitoria è limitata alla metà dei posti disponibili.

Gli ingegneri straordinari al servizio dello Stato da più di tre anni, i quali hanno ottenuta, in un concorso d'esami d'ammissione, la idoneità pel grado d'ingegnere allievo nel Genio civile, ma non furono ammessi per mancanza di posti disponibili, potranno essere nominati ingegneri allievi per un quarto dei posti disponibili.

Quelli fra i dipendenti dall'Amministrazione dei Lavori Pubblici da più di due anni, che hanno grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e che per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con decreto Reale motivato essere ammessi nel corpo del Genio civile con grado e classe competente.

Tale disposizione è limitata al primo anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 47. Saranno compresi fra gli aiutanti di 1^a classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

a) Gli attuali aiutanti di 1^a classe;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 1^a classe nel Genio civile;

c) Gli aiutanti di 2^a classe riconosciuti meritevoli di promozione;

d) Gli aiutanti delle altre classi, che hanno il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.

I posti che rimanessero vacanti potranno essere conferiti agli impiegati straordinari dei vari rami delle opere pubbliche, i qualientino non meno di tre anni di servizio, e ne siano riconosciuti meritevoli per le loro cognizioni, capacità e servizi.

A parità di condizioni avranno la preferenza quelli che possiedono il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.

Art. 48. Saranno compresi fra gli aiutanti di 2^a classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

a) Gli attuali aiutanti di 2^a classe che non fossero promossi;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 2^a classe;

c) Gli aiutanti di 3^a classe riconosciuti meritevoli di promozione;

d) I misuratori assistenti, i custodi idraulici ed altri impie-

gati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari od altri servizi tecnici, che abbiano il grado accademico o di architetto, o titolo equivalente.

I posti che rimanessero vacanti potranno essere conferiti agli impiegati straordinari in servizio da oltre due anni, alle condizioni indicate nel precedente articolo 47.

Art. 49. Saranno compresi fra gli aiutanti di 3^a classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

a) Gli attuali aiutanti di 3^a classe che non fossero promossi;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 3^a classe;

c) I misuratori assistenti riconosciuti meritevoli di promozione;

d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari, e di altri servizi, che ne siano riconosciuti meritevoli.

I posti che risultassero tuttavia vacanti potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nel precedente articolo 48.

Art. 50. Saranno compresi fra gli aiutanti allievi:

a) Gli attuali misuratori assistenti che non fossero promossi;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali d'irrigazione e per la sorveglianza dell'esercizio delle vie ferrate, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di misuratore assistente nel Genio civile;

c) I misuratori volontari e gli assistenti di 2^a, 3^a e 4^a classe fuori organico ed in attività di servizio, i quali siano riconosciuti idonei;

d) I custodi idraulici di 1^a e 2^a classe non promossi aiutanti di 3^a; i custodi di 3^a classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari e di altri servizi, che siano riconosciuti idonei.

I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nell'articolo 48.

Art. 51. Gli impiegati d'ordine con nomine stabili, compresi quelli fuori organico ed in disponibilità, gli impiegati amministrativi delle bonifiche, dei porti e fari, dei canali demaniali ed altri, al servizio delle opere pubbliche, saranno distribuiti nelle tre classi degli ufficiali d'ordine del Genio civile, tenuto conto della loro anzianità e capacità.

Gli impiegati d'ordine straordinari, al servizio delle opere pubbliche, compresi quelli al servizio dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, potranno essere nominati ai posti vacanti di ufficiale d'ordine di seconda e terza classe, tenuto conto della durata del loro servizio, dei certificati degli studi percorsi e della capacità dimostrata.

Art. 52. Gli ufficiali in servizio ordinario, i quali, per effetto della presente legge, venissero ad occupare un posto con stipendio inferiore a quello di cui godono attualmente, lo conserveranno, finchè non siano in miglior modo provvisti.

Art. 53. Per gli aiutanti del Genio civile attualmente in servizio, non aventi grado d'ingegnere od architetto, o titolo equivalente, rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 340 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.

TITOLO TERZO.

CAPO VII. — Disposizioni generali.

Art. 54. È vietato a tutti gli impiegati del Genio civile di prendere parte a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere ritenuti dimissionari.

Art. 55. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennità e competenze del personale del

Genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, relativi al servizio generale del Genio civile ed all'Amministrazione centrale, nonchè per la eccedenza sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sarà destinato.

Tale disposizione è però limitata ai tre anni fissati dall'articolo 43 per l'attuazione definitiva del ruolo pel personale del Genio civile, dopo di che sarà provveduto con la legge del bilancio.

Art. 56. Le disposizioni della presente legge, in quanto sieno applicabili, sono estese al Reale corpo delle miniere, istituito dalla legge sull'ordinamento del Genio civile del 20 novembre 1859, n. 3754, ed agli ingegneri dei canali demaniali, che per effetto della legge medesima formeranno parte del Genio civile.

Art. 57. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e cesseranno gli assegni o soprassoldi dalla stessa non consentiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1882.

UMBERTO.

A. BACCARINI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. DLVI (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del Consiglio comunale di Cunardo (Como) intesa ad ottenere la erezione in Corpo morale dello Asilo infantile in detto comune fondato, e l'approvazione del relativo statuto organico;

Veduto che al mantenimento di tale Asilo si provvede col prodotto di oblazioni di privati benefattori, con assegni di una Società di azionisti, con le rette degli alunni appartenenti a famiglie non povere; ond'è assicurato un reddito di oltre lire 1302 l'anno, sufficiente ai bisogni, atteso che trattasi di un comune di poca popolazione;

Vedute le relative deliberazioni della Deputazione provinciale;

Veduti la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie ed il regolamento 27 novembre 1862 per la esecuzione di essa;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È eretto in Corpo morale l'Asilo infantile come sopra fondato nel comune di Cunardo, ed è approvato il relativo statuto organico, in data 1º novembre 1880, di numero trentadue articoli, visto e sottoscritto dal Nostro Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Numero DLVIII (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduto il testamento olografo in data 14 settembre 1876, con cui il fu D. Romualdo Gonzaga, premessi alcuni legati a favore dei propri parenti, istituì erede universale delle sue sostanze, producenti la rendita di oltre lire 2000, un'Opera di beneficenza da fondarsi in Bologna, col titolo di Istituto professionale Gonzaga, allo scopo di istruire ed educare fanciulle povere nate nel comune medesimo;

Veduta la domanda degli amministratori del pio Istituto, per il suo riconoscimento giuridico e per l'autorizzazione ad accettare l'eredità predetta;

Veduto lo statuto organico per l'erigendo Istituto dagli amministratori stessi compilato e trasmesso alla Nostra approvazione;

Veduta la corrispondente deliberazione della Deputazione provinciale;

Vedute le leggi 3 agosto 1862, sulle Opere pie, e 5 giugno 1850, sulla capacità di acquistare dei Corpi morali, nonchè il regolamento 27 novembre 1862, per l'esecuzione della precitata legge sulle Opere pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il pio Istituto professionale Gonzaga in Bologna, istituito dal fu D. Romualdo Gonzaga, è eretto in Ente morale, ed è autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore col testamento 14 settembre 1876 succitato.

Art. 2. È approvato lo statuto organico del pio Istituto stesso, in data 27 marzo 1882, composto di venti articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il N. DLXXXIII (Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Società anonima per azioni nominative sedente in San Giovanni a Teduccio (provincia di Napoli), col nome di *Banca cooperativa di San Giovanni a Teduccio*, col capitale nominale di lire 100,000, diviso in n. 2000 azioni di lire 50 ciascuna, e colla durata di 50 anni, decorrendi dalla data del presente decreto;